



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio"

Viale C.T. Odescalchi 75 - 00147 Roma

Sedi **Liceo Artistico**: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62/64 - Via Argoli 45

Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – ☎ 06121126965 – Fax: 0651604078

XIX e XX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.istruzioneecaravaggio.edu.it>



Circolare n. 13

Roma, 20 settembre 2024

Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

SEDI TUTTE

Oggetto: Divieto di fumo nei locali e negli spazi aperti della scuola

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

L'entrata in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 del decreto legislativo sui tabacchi con l'inasprimento delle regole sull'argomento, in particolare il divieto di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni in base all'art.232-ter D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 40 della legge n. 221/2015 prevede la punizione con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta per chiunque violi il divieto di cui all'art. 232-ter, sanzione aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo.

Alla luce di quanto sopra è stabilito:

IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, SCALE ANTI-INCENDIO COMPRESSE, ED IN TUTTE LE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO.

Il suddetto divieto è chiaramente in vigore durante tutto il periodo di permanenza all'interno della scuola, incluso il periodo dell'intervallo, durante il quale agli studenti è vietato uscire dal perimetro scolastico. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutto il personale che sorprenda qualcuno ad infrangere il divieto dovrà rivolgere la propria segnalazione ai funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo, i cui nominativi sono esposti nelle bacheche dei singoli piani. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

Tuttavia, coloro che saranno richiamati per la trasgressione del divieto, saranno prima ammoniti verbalmente, poi ammoniti con apposita comunicazione sul registro elettronico, in seguito saranno sanzionati come da indicazioni sopra riportate, previste dalla normativa vigente.

I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono:

SEDE	NOME DOCENTE
ODESCALCHI	Prof.ssa Alessandra Marina Giugliano
ARGOLI	Prof.ssa Aurora Russo
OCEANO	Prof.ssa Antonietta Cospito

Sarà compito dei predetti incaricati:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica. Il rifiuto a ricevere la copia non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale. La mancata consegna dell'atto per il rifiuto, annotato in calce al verbale, da parte dell'autore dell'infrazione, soddisfa in pieno le formalità di notifica.

Tutto il personale è, comunque, invitato a rispettare e far rispettare tale divieto, soprattutto in ragione dell'alto valore educativo che la prevenzione e la legalità rivestono nella scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ginevra Rossi

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 39/1993)*